



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
CITTÀ DI SUSA

ORDINANZA

N. 51 DEL 24/07/2019

OGGETTO:

Ordinanza per disciplinare la sosta ed il transito in occasione della corsa in montagna " BEI K3".

Premesso che in data 27 luglio 2019 è previsto lo svolgimento della corsa in montagna denominata "BEI K3" organizzata dall'A.S.D. Bikeadventures di Borgomanero;

Considerato che la realizzazione di quanto sopra di fatto precluderà il parcheggio, nonché il traffico veicolare nelle zone interessate dall'evento;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di disciplinare la sosta ed il transito nelle zone interessate dalla manifestazione, salvaguardando nel contempo la pubblica incolumità;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

ORDINA

Che dalle ore 7,30 del giorno 27 luglio 2019, per il tempo necessario al passaggio degli atleti partecipanti alla manifestazione, sia sospesa la circolazione nelle seguenti vie e piazze:

piazza Savoia, piazza San Giusto, via Martiri della Libertà, via Francesco Rolando, piazza Trento, via XX Settembre, piazza IV Novembre, via Mazzini, via Roma, corso Inghilterra (solo attraversamento) piazza della Repubblica, corso Luciano Couvert, via Mompantero, il tutto così come individuato da apposita segnaletica mobile apposta in loco.

Che dalle ore 6,00 alle 10,00 circa, per consentire la partenza degli atleti, sia inoltre vietata la sosta in piazza Savoia e piazza San Giusto, il tutto così come individuato da apposita segnaletica mobile apposta in loco.

E' fatto salvo l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza.

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zone interessate a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi individuati dall'art. 12 del C.D.S.

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S. D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Vice Commissario Ennio Caffo.

Susa, 24 luglio 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
Ennio Caffo